Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 216

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Roma - Venerdì, 15 settembre 1939 - Anno XVII**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI



# LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 luglio 1939-XVII, n. 1317.
**Ordinamento giudiziario militare per l'Africa Orientale Italiana.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto l'ordinamento giudiziario militare per le Colonie, approvato con R. decreto 23 dicembre 1929-VIII, n. 2377;

Visto il regolamento organico per il servizio dei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210 sexies;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, apportante modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1243;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con quelli per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso ordinamento giudiziario militare per l'Africa Orientale Italiana, vistato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana.

Art. 2.

E' abrogata ogni disposizione ad esso contraria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1939-XVII*
*Atti del Governo, registro 413, foglio 29.* — MANCINI

---

**Ordinamento giudiziario militare per l'Africa Orientale Italiana**

TITOLO I.

*La giustizia militare nell'Africa Orientale Italiana.*

Art. 1.
(Organi della giustizia penale militare).

La giustizia militare nell'Africa Orientale Italiana, in tempo di pace, è amministrata:

1° dai tribunali militari;
2° dal tribunale supremo militare del Regno.

Art. 2.
(Uffici dei tribunali militari).

Presso i tribunali militari sono costituiti:

1° un ufficio del pubblico ministero;
2° un ufficio di istruzione;
3° un ufficio di cancelleria.

Art. 3.
(Competenza territoriale).

I tribunali militari esercitano la giurisdizione nel territorio del Governo presso il quale ciascuno è istituito.

Essi hanno sede nel capoluogo. Ricorrendo gravi motivi, il Governatore può, con suo decreto, stabilire che il giudizio avvenga in altra località della circoscrizione del Governo.

Art. 4.
(Disposizione generale circa le norme applicabili).

Per la materia non regolata dal presente ordinamento si osservano, nei tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana, in quanto applicabili, le disposizioni per l'ordinamento, per la procedura e per l'organizzazione, in genere, degli uffici dei tribunali militari del Regno.

TITOLO II.

*Costituzione e composizione dei tribunali militari.*

Art. 5.
(Costituzione organica dei tribunali militari).

I tribunali militari sono costituiti:

1° da un presidente, generale di brigata o colonnello del Regio esercito, o ufficiale di grado corrispondente delle altre Forze armate dello Stato;

2° da un giudice relatore, appartenente alla Magistratura militare;

3° da venti giudici, ufficiali delle Forze armate dello Stato, di cui almeno due ufficiali superiori e gli altri di grado non inferiore a capitano o di grado corrispondente, e, qualora siano di pari grado del presidente, di anzianità inferiore.

Mancando o essendo assente o incompatibile o per altro motivo impedito il presidente, l'ufficiale più elevato in grado o più anziano ne fa le veci.

Il presidente e i giudici indicati nel numero 3°) del primo comma sono scelti tra gli ufficiali delle Forze armate appartenenti, se del Regio esercito, ai ruoli delle armi combattenti, in servizio permanente effettivo, residenti nel territorio o sulle navi stazionarie nelle acque di ciascun Governo e nominati, anno per anno, con decreto del Governatore.

Mancando per qualsivoglia motivo il presidente o alcuno fra i giudici, il nominato in sua vece dura in funzione solo per il tempo in cui sarebbe rimasto in carica il presidente o giudice sostituito.

L'anno decorre dal 28 ottobre.

Art. 6.
(Composizione del collegio giudicante).

I tribunali giudicano con l'intervento:

1° del presidente;
2° del giudice relatore;
3° di tre ufficiali giudici, di cui almeno uno ufficiale superiore, designati dal presidente fra quelli appartenenti al tribunale.

Art. 7.
(Rappresentanza delle varie forze militari nel collegio).

Nei giudizi a carico di militari appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, almeno due dei giudici, compreso fra questi il presidente, devono appartenere alla stessa Forza armata cui appartiene l'imputato; salvo che nella circoscrizione non esistano ufficiali di detta forza, del grado richiesto dalla legge.

Qualora si debbano giudicare più imputati appartenenti a Forze armate diverse e nella composizione del collegio non possano trovar posto tutte le rappresentanze delle Forze armate dei giudicabili, si avrà riguardo alla Forza armata dell'imputato più elevato in grado, o, a parità di grado, dal maggiore numero di imputati ovvero, a parità di grado e di numero, dell'imputato più anziano.

### Art. 8.
(Assistenza dei giudici supplenti).

Nei dibattimenti che prevedonsi di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che uno o più giudici, oltre a quelli che compongono il collegio, assistano all'udienza in qualità di supplenti.

I supplenti però, non possono prendere parte alla votazione, tranne in caso di impedimento sopraggiunto ai giudici componenti il collegio.

### Art. 9.
(Integrazione del collegio giudicante).

In caso di mancanza, assenza o impedimento di alcuno dei giudici designati per l'udienza, il presidente, prima dell'inizio del dibattimento, lo sostituisce con altro giudice.

### Art. 10.
(Composizione del collegio in relazione al grado dell'imputato).

Nei giudizi a carico di ufficiali, il presidente deve essere superiore all'accusato almeno di due gradi, i giudici almeno di un grado.

Se alcuno dei componenti del tribunale ha grado inferiore a quello richiesto dal comma precedente, esso viene sostituito mediante sorteggio fra gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, aventi i requisiti voluti dall'art. 5; per il presidente tra gli ufficiali superiori di due gradi all'accusato e per i giudici tra quelli superiori di un grado, residenti nel luogo ove ha sede il tribunale e in mancanza, nella circoscrizione del Governo.

Il sorteggio è effettuato presso il comando delle truppe, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e del capo dello stato maggiore. Un ufficiale del comando redige il processo verbale.

Se il giudice relatore ha grado inferiore a quello richiesto dal primo comma, viene chiamato a far parte del collegio altro giudice scelto fra quelli indicati nel numero 3°) dell'art. 5, o, quando ne sia il caso, sorteggiato in conformità dei commi 2°) e 3°) di questo articolo. Il giudice relatore resta a far parte del collegio in soprannumero, con voto consultivo, fermo il suo incarico di fare la relazione della causa e di redigere la sentenza e le ordinanze.

Dovendosi giudicare imputati di grado diverso la composizione del tribunale è formata in relazione all'imputato più elevato in grado.

## TITOLO III.
*Norme relative ai magistrati e cancellieri militari.*

### Art. 11.
(Funzioni giudiziarie: Magistrati che le esercitano).

Il pubblico ministero, il giudice istruttore e il giudice relatore esercitano presso i tribunali militari le funzioni rispettivamente stabilite dalla legge e dai regolamenti per i tribunali militari del Regno.

Il Regio avvocato militare presta giuramento davanti al Governatore.

### Art. 12.
(Del magistrato addetto al Governo generale).

Al Governo generale può essere addetto, su richiesta del Governatore generale Vice Re, un magistrato militare di grado non superiore al quinto, destinato a provvedere alla esecuzione delle disposizioni concernenti l'amministrazione della giustizia militare nell'Africa Orientale Italiana, che il Governatore generale Vice Re riterrà di emanare nella esplicazione delle funzioni attribuitegli dal presente ordinamento.

In caso di mancanza, assenza o impedimento, è chiamato a sostituire il magistrato indicato nel 1° comma il Regio avvocato militare presso il tribunale militare di Addis Abeba.

### Art. 13.
(Destinazione alle singole sedi e alle singole funzioni dei magistrati e cancellieri).

I magistrati militari e i cancellieri giudiziari militari sono assegnati alle singole funzioni o alle sedi dei tribunali con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, su proposta del Regio avvocato generale militare.

### Art. 14.
(Casi speciali di destinazione alle singole sedi).

In caso di mancanza, assenza o impedimento in un tribunale militare del magistrato incaricato delle funzioni di pubblico ministero, ovvero del giudice relatore e del giudice istruttore, sono chiamati a sostituirli temporaneamente, con decreto del Governatore generale Vice Re, magistrati militari di altro tribunale militare dell'Africa Orientale Italiana.

Per tale sostituzione può essere chiamato anche il magistrato militare eventualmente addetto al Governo generale ai sensi dell'art. 12, nel qual caso egli presterà giuramento davanti al Governatore generale Vice Re.

In caso di mancanza, assenza o impedimento del cancelliere, è chiamato a sostituirlo temporaneamente, con decreto del Governatore, un ufficiale del Regio esercito di grado non superiore a capitano.

### Art. 15.
(Casi speciali di destinazione alle singole funzioni).

Per urgenti ragioni di servizio, i Regi vice avvocati militari ed i Regi sostituti avvocati militari possono, con provvedimento del Governatore generale Vice Re, assumere le funzioni di giudice relatore e di giudice istruttore, o viceversa. Però il magistrato, che ha formulato l'atto di accusa o concluso per il rinvio a giudizio, non può esercitare funzioni di giudice nel medesimo procedimento.

La temporanea assunzione delle funzioni a norma del comma precedente non può superare la durata di sei mesi. L'assunzione per un tempo maggiore dev'essere autorizzata con decreto del Ministro per l'Africa Italiana.

## TITOLO IV.
*Della rimessione dei procedimenti.*

### Art. 16.
(Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizio).

In ogni stato del procedimento di merito, ma prima che sia chiuso il dibattimento, per gravi motivi di ordine pubblico o di servizio, sulla richiesta del Regio avvocato militare, il Governatore generale Vice Re può ordinare, con suo decreto, che il procedimento sia rimesso ad altro tribunale militare dell'Africa Orientale Italiana, e, se trattasi di procedimento a carico di cittadini italiani o di stranieri ad essi assimilati, può anche domandare che il procedimento o il giudizio abbia luogo nel Regno.

Qualora sorgano elementi nuovi, il Governatore generale Vice Re, su proposta del Regio avvocato militare, può revocare il provvedimento di rimessione oppure procedere ad altra designazione.

Se la rimessione deve essere fatta ad un tribunale militare del Regno, la domanda è rimessa al Regio avvocato generale militare, che richiede all'uopo il tribunale supremo militare.

L'imputato non può proporre istanza di rimessione.

Art. 17.

(Rimessione dei giudizi a carico di ufficiali).

Nei procedimenti a carico di ufficiali, qualora il pubblico ministero richieda che l'imputato sia rinviato a giudizio, il Governatore generale Vice Re può domandare che il giudizio abbia luogo nel Regno.

La domanda è rimessa al Regio avvocato generale militare che richiede all'uopo il tribunale supremo militare per la designazione.

Art. 18.

(Effetti del procedimento per rimessione).

Il procedimento di rimessione non sospende l'istruzione o il giudizio, salvo che il Governatore generale Vice Re, o il tribunale supremo militare, pronunci ordinanza di sospensione, nel qual caso rimane fermo l'obbligo di compiere gli atti urgenti.

TITOLO V.

*Limiti della giurisdizione militare.*

Art. 19.

(Dei reati di cognizione della giurisdizione militare).

I tribunali militari per l'Africa Orientale Italiana sono competenti a giudicare dei reati preveduti dalla legge penale militare e commessi nell'Africa Orientale Italiana da persone che, secondo le leggi del Regno, sono sottoposte alla giurisdizione militare, eccettuati quelli demandati alla giurisdizione dei consigli di guerra o sommari a bordo.

Art. 20.

(Altri casi di competenza dei tribunali militari).

Alla giurisdizione militare appartiene altresì la cognizione:

1° dei delitti preveduti dalla legge penale comune e perseguibili di ufficio, quando sono commessi da militari:

*a*) a danno di altri militari o del servizio o dell'amministrazione militare;

*b*) con abuso della qualità di militare o durante l'adempimento di un servizio militare;

2° del delitto di renitenza alla leva e di ogni altro reato preveduto dalle leggi di reclutamento delle varie Forze armate dello Stato, da chiunque commessi;

3° dei delitti di furto, preveduti negli articoli 624 e 625 del Codice penale, commessi a danno dell'amministrazione militare, nell'interno di arsenali, laboratori, officine o altri luoghi militari, da chiunque vi sia addetto per ragioni di impiego, ufficio o lavoro;

4° dei delitti preveduti negli articoli 372, 373, 374 e 377 del Codice penale, da chiunque commessi in procedimenti devoluti alla giurisdizione militare;

5° dei reati da chiunque commessi in udienza dinanzi ai tribunali militari.

Sotto la denominazione di « luogo militare » si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, ancorchè momentaneamente, per ragioni di servizio.

TITOLO VI.

*Dell'azione penale.*

Art. 21.

(Autorizzazione a procedere).

L'autorizzazione a procedere nei casi contemplati nell'articolo 48 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, è richiesta direttamente dal pubblico ministero.

Per i reati colposi di perdita e di danneggiamento di aeromobili militari si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2494, sostituito al Ministro per l'aeronautica il Governatore generale Vice Re.

TITOLO VII

*Dell'istruzione.*

Art. 22.

(Doveri dei comandanti di corpo e degli ufficiali di polizia giudiziaria).

I comandanti di corpo e gli altri ufficiali di polizia giudiziaria devono dare immediata notizia al Regio avvocato militare anche dei fatti che presentano il carattere di reati preveduti dalla legge penale comune che siano commessi da militari, ovvero da chiunque, a danno di militari, o del servizio, o dell'amministrazione militare.

Art. 23.

(Casi nei quali i testimoni possono, nel procedimento istruttorio, essere sentiti con giuramento).

Il pubblico ministero o il giudice istruttore, oltre che nei casi indicati negli articoli 360 del Codice penale per l'esercito e 406 del Codice penale militare marittimo, possono, in sede di istruzione, sentire con giuramento i testimoni, qualora ritengano che la comparizione di essi in giudizio possa incontrare gravi difficoltà per la distanza della loro residenza dal luogo dove dovrebbe svolgersi il dibattimento, o per ragioni di servizio, o per altro grave motivo, di cui deve essere dato atto nel processo verbale.

I testi interrogati in tal modo possono essere, con decreto motivato del presidente, esonerati dal comparire al pubblico dibattimento dandosi lettura in giudizio del processo verbale redatto in sede di istruttoria.

Il presidente può revocare il provvedimento e ordinare la comparizione, quando il pubblico ministero o l'imputato lo richiedano in tempo utile con motivi che il presidente reputi fondati.

Art. 24.

(Delegazione da parte del pubblico ministero o del giudice istruttore militare nei procedimenti per citazione diretta).

Nelle località che non sono sedi di uffici giudiziari e nei procedimenti per citazione diretta, il pubblico ministero o il giudice istruttore possono anche richiedere, per singoli atti, l'ufficiale che all'uopo sarà designato, di volta in volta o con incarico continuativo, da ogni comandante di corpo o capo di servizio e da ogni altra autorità militare preposta a reparti o servizi autonomi.

L'ufficiale da designarsi a' termini del comma precedente è scelto, preferibilmente, fra gli ufficiali superiori laureati in giurisprudenza e presta giuramento davanti al comandante di corpo o capo di servizio.

Per l'assunzione degli atti richiesti, l'ufficiale procedente deve osservare in ogni caso le forme stabilite per l'istruzione formale e attenersi alle istruzioni impartite dal magistrato richiedente.

Se occorre redigere processi verbali l'ufficiale procedente è assistito da un segretario, designato dallo stesso comandante anche fra gli ufficiali inferiori, che presta giuramento davanti l'ufficiale procedente.

Art. 25.

(Forma del giuramento per i sudditi o assimilati).

Il giuramento dei testimoni sudditi o assimilati può, qualora l'autorità giudiziaria militare lo ritenga necessario, essere prestato secondo le norme tradizionali della loro religione.

Art. 26.

(Casi speciali di notificazioni di atti di procedura penale ai sudditi o assimilati).

Per i sudditi o assimilati che non siano militari, i quali appartengano ad uno dei gruppi unitari a base gentilizia o territoriale, previsti negli articoli 82 ed 83 dell'ordinamento politico, amministrativo e militare per l'Africa Orientale Italiana, approvato con il R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2708, e che non siano latitanti o evasi, la notificazione di un atto della procedura penale, quando non possa eseguirsi mediante consegna alla persona cui è diretta o al rappresentante della sua famiglia nella casa o nel luogo di recapito ai sensi dell'art. 169 del Codice di procedura penale, è eseguita mediante consegna al capo del gruppo unitario cui l'interessato appartiene.

TITOLO VIII.

*Della sentenza.*

Art. 27.

(Requisiti formali delle sentenze pronunciate in confronto di sudditi o assimilati).

Le sentenze, quando siano pronunciate in confronto di sudditi o assimilati, devono contenere, con le altre indicazioni prescritte, e sempre che siano note, quelle riflettenti il nome del padre, della madre e dell'avo paterno, l'eventuale soprannome, il gruppo unitario a base territoriale o gentilizia cui appartiene l'imputato e la religione da lui professata.

TITOLO IX.

*Dei giudizi diretti, direttissimi e per decreto.*

Art. 28.

(Della citazione diretta).

In deroga all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, che detta norme circa la costituzione e la procedura davanti ai tribunali militari territoriali in tempo di guerra, nonchè relativamente al personale della giustizia militare, il pubblico ministero può procedere con citazione diretta, anche per reati puniti con le pene prevedute nel n. 1 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e nei numeri 1 e 2 dell'art. 5 del Codice stesso e nei corrispondenti articoli del Codice penale militare marittimo, purchè ricorrano le condizioni prevedute nell'art. 389 del Codice di procedura penale.

Art. 29.

(Del giudizio direttissimo).

Quando una persona è stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il pubblico ministero a disposizione del quale è stata posta, dopo averla sommariamente interrogata, se ritiene di dover procedere e non sono necessarie speciali indagini, può farla condurre subito in stato di arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perchè l'arresto sia mantenuto, può farla presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dell'arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il pubblico ministero procede con le forme ordinarie.

Art. 30.

(Atti del giudizio direttissimo).

Nel giudizio direttissimo preveduto nell'articolo precedente, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi è nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se ciò non è avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento.

I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati, anche oralmente, dalle ordinanze, dai messi giudiziari militari, dagli ufficiali giudiziari o dagli agenti di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

Se l'imputato ne fa domanda, il tribunale, quando lo ritiene necessario, può accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso il dibattimento, con ordinanza del presidente da notificarsi all'imputato, è fissata per l'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo l'imputato rimane in stato di arresto.

Art. 31.

(Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo).

Nei casi preveduti negli articoli 28 e 29, chiuso il dibattimento, il tribunale può disporre che si proceda con istruzione formale.

Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori della circostanza preveduta nell'art. 29, il tribunale, anche all'inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perchè proceda con le forme ordinarie.

In entrambi i casi, il tribunale ordina la scarcerazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.

I provvedimenti predetti sono dati con ordinanza.

Art. 32.

(Giudizio direttissimo per reati punibili con la pena di morte).

Quando trattasi di reato punibile con la pena di morte il giudizio direttissimo può aver luogo se il pubblico ministero ne sia richiesto dal Governatore e semprechè ricorrano le circostanze prevedute nell'art. 29.

In questi casi non si applicano le disposizioni del primo e terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 33.

(Del giudizio per decreto - Casi del giudizio per decreto).

Nei procedimenti per reati preveduti dalla legge penale militare, per i quali è stabilita una pena militare detentiva non superiore nel massimo a un anno o una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire cinquemila, il pubblico ministero, se, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere accordato il beneficio della sospensione condizionale della pena, ovvero che la pena detentiva possa essergli inflitta in misura non superiore a sei mesi, può chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che debba infliggersi una pena qualsiasi, alla quale, per legge, o in virtù di un provvedimento generale d'indulto, sia applicabile di diritto la sospensione condizionale, o che comunque debba, di diritto, intendersi inflitta col beneficio della sospensione condizionale.

Art. 34.

(Procedimento e opposizione nei giudizi per decreto).

Nel procedimento per decreto si applicano, per la procedura, le disposizioni del R. decreto 5 ottobre 1920, n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari. L'opposizione al decreto può essere proposta dal condannato militare anche verbalmente e presso il comando del reparto cui appartiene, il quale cura l'immediata trasmissione del relativo processo verbale alla cancelleria del tribunale, il cui presidente ha emesso il decreto.

TITOLO X.

*Del ricorso per annullamento.*

Art. 35.

(Casi nei quali si può ricorrere; termini; annullamento con rinvio; nuovo giudizio).

Contro le sentenze pronunciate dai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana è ammesso il ricorso per nullità al tribunale supremo militare, nel termine di cinque giorni da quello in cui fu pronunciata la sentenza, nei casi preveduti e con le forme stabilite per le sentenze dei tribunali militari del Regno.

Nel caso di annullamento con rinvio il tribunale supremo militare può rinviare la causa per nuovo giudizio ad altro tribunale militare dell'Africa Italiana o anche ad un tribunale militare del Regno. Può essere ordinato il rinvio anche allo stesso tribunale militare che pronunciò la sentenza, nel qual caso questo deve essere composto di giudici diversi da quelli che parteciparono al primo giudizio.

TITOLO XI.

*Della revisione.*

Art. 36.

(Ordine di procedura alla revisione).

Per la revisione preveduta nell'art. 537 del Codice penale per l'esercito, nell'art. 566 del Codice penale militare marittimo e nell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1083, circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria dei procedimenti pendenti innanzi ai tribunali militari, l'ordine di procedere è dato dal Ministro per l'Africa Italiana, il quale lo trasmette al Regio avvocato generale militare.

TITOLO XII.

*Del personale giudiziario militare.*

Art. 37.

(Norme di disciplina e di dipendenza gerarchica del personale della giustizia militare).

Le norme di disciplina e di dipendenza gerarchica vigenti nel Regno sono applicabili al personale giudiziario militare in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Il Regio avvocato generale militare, per quanto si attiene all'amministrazione della giustizia militare, corrisponde direttamente con il Ministero dell'Africa Italiana e con i Regi avvocati militari.

Le proposte riflettenti la disciplina del personale giudiziario militare sono inviate al Governatore generale Vice Re, il quale le trasmette, unendovi il proprio parere, al Ministro per l'Africa Italiana, per il loro corso ulteriore a' termini del primo comma di questo articolo.

Art. 38.

(Norme per le informazioni e rapporti riguardanti il personale della giustizia militare).

Quando, ai fini dello scrutinio e della classifica del personale della giustizia militare, sono necessarie informazioni a norma delle disposizioni vigenti nel Regno, i relativi rapporti per il Regio avvocato militare sono redatti dai Governatori competenti, e trasmessi, con il parere del Governatore generale Vice Re, per il tramite del Ministero dell'Africa Italiana, al Regio avvocato generale militare.

Per i magistrati di grado inferiore al Regio avvocato militare e per il personale di cancelleria, i rapporti sono redatti dal Regio avvocato militare e trasmessi, col parere del Governatore, per il tramite del Ministero dell'Africa Italiana, al Regio avvocato generale militare.

Art. 39.

(Norme per la consulenza legale presso i comandi militari).

Consulente legale dei comandi militari, per qualsiasi parere in materia di giustizia militare, è il Regio avvocato militare presso il locale tribunale militare.

Qualora detti comandi ritengano di richiedere il parere del Regio avvocato generale militare, e del magistrato militare che trovisi eventualmente alla diretta dipendenza del Governatore generale Vice Re, la richiesta è trasmessa per mezzo del Governatore.

Art. 40.

(Corrispondenza dell'autorità giudiziaria militare).

Per quanto concerne l'esercizio della giustizia, la magistratura militare corrisponde direttamente con tutte le autorità dell'Africa Orientale Italiana, del Regno, della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo.

Per ogni altro caso essa deve osservare il disposto dell'art. 21 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 41.

(Organici dei tribunali militari).

Gli organici dei tribunali e dell'ufficio del magistrato militare addetto al Governo generale sono stabiliti nell'ordinamento delle forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 42.

(Magistrati e funzionari incaricati delle funzioni di pubblico ministero, giudice relatore, giudice istruttore e cancelliere).

Le funzioni indicate nell'art. 12 e quelle di pubblico ministero, di giudice relatore, di giudice istruttore e di cancelliere, sono esercitate dal personale del corpo della giustizia militare, appartenente rispettivamente, ai ruoli dei magistrati e dei cancellieri, posto a disposizione del Ministero dell'Africa Italiana dal Ministero della guerra, seguendo, salvi legittimi motivi di esenzione o di designazione, a domanda, l'ordine di anzianità in ciascun grado proposto.

In caso di mancanza di magistrati e cancellieri che abbiano il grado voluto dal presente ordinamento per la destinazione in Africa Orientale Italiana, è data facoltà di confe-

rimento delle funzioni del grado superiore con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, emanato di concerto con quello per la guerra se si tratta di grado non superiore al sesto, e con decreto Reale, promosso dai due Ministri anzidetti, se si tratta di grado superiore al sesto.

Tale conferimento è di carattere temporaneo e non importa variazione nei ruoli e nel trattamento economico.

Art. 43.

(Uniforme del corpo della giustizia militare).

I magistrati militari e i cancellieri giudiziari militari indossano la divisa del corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare e, salvo disposto del capoverso dell'articolo 24 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, sull'istituzione di un corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, sono considerati, ad ogni altro effetto, come in servizio alle armi.

Art. 44.

(Del personale ausiliario addetto alle cancellerie e degli interpreti).

Per il personale di scritturazione, per le ordinanze e per i messi giudiziari militari, si provvede con sottufficiali e graduati di truppa assegnati dal competente Comando delle truppe.

Presso ogni tribunale militare sono destinati dal Governatore uno o più interpreti giurati.

TITOLO XIII.

*Esecuzione della pena.*

Art. 45.

(Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro dei militari nativi dell'Africa Italiana od assimilati condannati ed espulsi dalle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana).

I militari nativi dell'Africa Italiana od assimilati condannati a una pena detentiva militare, i quali in conseguenza della condanna, e per effetto di provvedimento inflitto ai sensi del Regolamento di disciplina per i militari sudditi o assimilati, siano stati espulsi dalle forze armate dell'Africa Orientale Italiana, ferma restando la natura della pena, sono assegnati per la espiazione della pena stessa a una colonia agricola o ad una casa di lavoro nel territorio dell'Africa Orientale Italiana e messi alla dipendenza dell'autorità ordinaria.

Agli effetti del provvedimento di cui al comma precedente, il comandante militare che ordina la espulsione dalle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana del militare condannato, dà comunicazione del provvedimento preso al pubblico ministero del tribunale che pronunciò la condanna.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO XIV.

*Del giudizio sulle impugnazioni.*

Art. 46.

(Della revisione delle sentenze pronunciate dai tribunali militari).

Avverso le sentenze di condanna pronunciate dai tribunali militari nell'Africa Orientale Italiana in data anteriore al giorno in cui il presente ordinamento entrerà in vigore, e per le quali non sia ammesso ricorso per nullità al tribunale supremo militare, eccettuato quello preveduto nell'art. 54, può essere promosso procedimento di revisione a norma degli articoli seguenti entro un anno dal giorno suddetto nel caso di revisione a domanda ed entro due anni nel caso di revisione d'ufficio.

Art. 47.

(Revisione di competenza del Governatore).

La revisione delle sentenze di condanna a carico di nativi dell'Africa Italiana od assimilati, semprechè si tratti di persone o reati non soggetti alla giurisdizione militare a' termini degli articoli 19 e 20, è di competenza del Governatore, e vi si procede con le medesime norme contenute negli articoli da 45 a 52 dell'ordinamento giudiziario per l'Eritrea approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1649.

Art. 48.

(Revisione di competenza del tribunale supremo militare).

La revisione delle sentenze di condanna per qualsiasi reato a carico di cittadini italiani o stranieri ad essi assimilati o di cittadini italiani libici od assimilati e delle sentenze di condanna a carico di nativi dell'Africa Orientale Italiana od assimilati per reati devoluti alla giurisdizione militare ai termini degli articoli 19 e 20, è di competenza del tribunale supremo militare che vi procede su domanda dei condannati o per denuncia di ufficio, nei modi stabiliti nei tre articoli seguenti.

Art. 49.

(Istanza per revisione a domanda).

L'istanza di revisione al tribunale supremo militare è presentata per iscritto direttamente dal condannato, con domanda firmata da un patrocinatore legale alla cancelleria di uno dei tribunali militari del Regno o dell'Africa Italiana.

L'istanza può anche farsi oralmente presso la cancelleria suddetta, che deve redigere processo verbale.

Il ricorrente in revisione deve indicare nella istanza i motivi sui quali essa si basa.

La cancelleria militare trasmette, senza ritardo, l'istanza al Regio avvocato generale militare.

Art. 50.

(Denunzia per revisione d'ufficio).

La denunzia d'ufficio delle sentenze, per la revisione, a norma dell'art. 48, al tribunale supremo militare, è fatta d'ufficio dal Regio avvocato generale militare, con ricorso motivato.

Art. 51.

(Esecuzione della sentenza).

Il ricorso per revisione al Governatore o al tribunale supremo militare non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 52.

(Sentenza del Tribunale supremo militare in materia di revisione).

Nei casi indicati negli articoli 48, 49 e 50, il tribunale supremo militare, se ravvisa fondato il ricorso per revisione, riforma in tutto o in parte la sentenza, ma non può modificarla se non in favore del condannato.

Art. 53.

(Procedimento davanti il tribunale supremo militare).

Agli effetti dell'articolo precedente il tribunale supremo militare delibera in camera di consiglio, previe conclusioni scritte del pubblico ministero, in base all'esame degli atti del processo. La revisione s'inizia con ordinanza del tribunale supremo militare da notificarsi al condannato, il quale può presentare memorie a difesa nel termine fissato dall'ordinanza stessa.

Art. 54.

(Ricorso per nullità al Tribunale supremo militare).

Contro le sentenze di condanna, pronunciate dai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana a carico di cittadini italiani o stranieri ad essi assimilati, o di cittadini italiani libici, e avverso le quali non è ammesso il ricorso ordinario per nullità prevedute dal Codice penale per l'esercito, il condannato può ricorrere per nullità al tribunale supremo militare soltanto per i motivi di difetto di legittima costituzione del tribunale, incompetenza per materia o eccesso di potere.

Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo ordinamento.

Si osservano, per il procedimento, le disposizioni relative al ricorso per nullità al Tribunale supremo militare.

Il ricorso preveduto dai commi precedenti non ha effetto sospensivo.

TITOLO XV.

*Dei procedimenti penali alla data di entrata in vigore del presente ordinamento.*

Art. 55.

(Applicabilità della legge penale di guerra).

Per i reati preveduti dalla legge penale militare di guerra, commessi nel tempo e nei luoghi in cui questa aveva vigore, si applicano sempre le sanzioni penali stabilite dalla legge medesima, sebbene il procedimento penale sia iniziato dopo la entrata in vigore di questo ordinamento e ancorchè la legge penale militare di pace e la legge penale comune non prevedano il fatto come reato o contengano disposizioni più favorevoli per l'imputato.

Art. 56.

(Procedimenti penali pendenti: norme di competenza).

I procedimenti per i quali non sia stato ancora iniziato il dibattimento alla data della entrata in vigore del presente ordinamento, sono rimessi all'autorità giudiziaria militare od ordinaria, secondo le norme che ne regolano la rispettiva competenza.

Art. 57.

(Validità degli atti di procedura eseguiti).

Nei procedimenti che, in applicazione delle disposizioni di questo ordinamento, devono essere rimessi dall'autorità giudiziaria militare a quella ordinaria, o viceversa, rimangono validi gli atti compiuti dall'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento era in corso, fatta eccezione per le requisitorie finali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

*IL DUCE, Ministro per l'Africa Italiana*
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1939-XVII, n. 1318.

**Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Associazione nazionale fascista dei commercianti di materie prime tessili ed affini.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 8 febbraio 1938, con la quale la Confederazione fascista dei commercianti ha chiesto che sia concesso il riconoscimento giuridico all'Associazione nazionale fascista dei commercianti di materie prime, tessili ed affini, costituita per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Associazione nazionale fascista dei commercianti di materie prime tessili ed affini costituita per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della citata legge, aderente alla Confederazione fascista dei commercianti, e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *settembre* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 413, *foglio* 32. — MANCINI

---

**Statuto dell'Associazione nazionale fascista dei commercianti di materie prime tessili e affini**

TITOLO I.

*Costituzione - Sede - Scopi.*

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è costituita l'Associazione nazionale fascista dei commercianti di materie prime tessili e affini.

L'Associazione aderisce alla Confederazione fascista dei commercianti; essa ha sede in Roma e, per il migliore raggiungimento dei suoi scopi, può istituire uffici in altre città del Regno.

Art. 2.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere in Italia, nell'interesse dell'economia nazionale, lo studio dei mercati esteri, dei sistemi di commercio delle fibre e materie tessili e dei problemi economici inerenti al commercio stesso:

1° contribuendo al perfezionamento tecnico-economico ed allo sviluppo degli scambi con i paesi produttori di materie prime tessili e importatori dei manufatti tessili italiani;

2° promuovendo e patrocinando studi, pubblicazioni, indagini, statistiche, discussioni di carattere tecnico, fiscale ed economico, istituendo sussidi e concorsi a scuole industriali, commerciali e professionali e premi di incoraggiamento; promuovendo il miglioramento dell'organizzazione tecnica, economica e commerciale delle aziende associate;

3° promuovendo studi e iniziative tendenti alla valorizzazione del commercio laniero dell'Impero.

TITOLO II.

*Soci.*

Art. 3.

Possono chiedere l'iscrizione all'Associazione, in qualità di soci, le ditte esercenti nel Regno il commercio delle materie prime tessili. L'iscrizione vale per tre anni consecutivi a decorrere dall'inizio del semestre dell'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta e s'intende tacitamente rinnovata per ugual tempo e per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non vengono comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 4.

I soci sono tenuti a corrispondere contributi annuali da determinare nei modi e con le forme di cui al R. decreto 4 aprile 1929, n. 749, nella misura che sarà deliberata anno per anno dal Consiglio direttivo della Associazione.

Art. 5.

I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente le comunicazioni sociali, e di ottenere il parere e l'assistenza dell'Associazione in tutte le questioni concernenti il commercio delle materie prime tessili.

Art. 6.

La qualità di socio si perde:

*a*) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi e nei termini di cui al precedente art. 3;

*b*) per espulsione, deliberata per motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

*c*) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

TITOLO III.

*Organi dell'Associazione.*

Art. 7.

Sono organi dell'Associazione:

*a*) l'assemblea;

*b*) il Consiglio direttivo;

*c*) il Comitato esecutivo;

*d*) il presidente.

Art. 8.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle ditte associate e si riunisce, d'ordinario, non oltre il mese di aprile di ogni anno, alla data designata dal Comitato esecutivo nell'avviso di convocazione, e in via straordinaria, sempre quando sia deliberato dal Consiglio o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno venti ditte associate.

Le assemblee straordinarie debbono essere convocate entro un mese dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono essere inviati ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata. E' ammessa la convocazione nei casi di urgenza con preavviso di giorni cinque.

I sindaci partecipano di diritto all'assemblea senza voto deliberativo.

Art. 9.

A ciascun socio viene assegnato per le votazioni di assemblea un voto in base ad una quota minima di contributo annuo comune a tutti i soci da stabilirsi annualmente dal Consiglio direttivo e tanti voti per ogni duecento lire del contributo annuo addizionale che ogni anno sarà stabilito dal Consiglio direttivo in proporzione all'imponibile di R. M. di ciascuna ditta. In ogni caso ciascun socio non potrà disporre di un numero di voti superiore a cinque.

E' ammessa la facoltà di delega, ma una stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

Art. 10.

Spetta all'assemblea:

*a*) di nominare i suoi rappresentanti nel Consiglio direttivo in numero di nove;

*b*) di nominare ogni anno due sindaci effettivi e uno supplente che, unitamente ad un sindaco effettivo e uno supplente, nominati dal Ministero delle corporazioni costituiscono il Collegio sindacale;

*c*) di approvare le relazioni presentate dai dirigenti dell'Associazione e il conto consuntivo sociale;

*d*) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato e dagli organismi superiori.

Art. 11.

Il Consiglio direttivo è composto:

*a*) dal presidente e dai due vice-presidenti dell'Associazione;

*b*) da due membri designati dalla Giunta esecutiva della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili;

*c*) da sei membri eletti dall'assemblea dei soci.

La funzione di consigliere è gratuita come ogni altra carica sociale. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 12.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e straordinariamente sempre quando sia ritenuto necessario dal presidente o sia richiesto da almeno cinque dei suoi componenti.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente otto giorni prima; in caso di urgenza il preavviso può essere abbreviato e l'invito può essere fatto anche con telegramma.

Per la validità delle deliberazioni occorre almeno la presenza di metà dei componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo:

a) di eleggere il presidente e due vice-presidenti tra i membri eletti dall'assemblea;

b) di nominare, scegliendoli fra i suoi membri eletti dall'assemblea, due consiglieri che devono far parte del Comitato esecutivo;

c) di deliberare sul conto consuntivo sociale da sottoporre poi all'approvazione dell'assemblea;

d) di dare il suo parere su ogni materia che sia sottoposta al suo esame dal Comitato esecutivo;

e) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, o dalle disposizioni delle competenti autorità.

A tutti gli atti della gestione economico-finanziaria sovraintende, sotto l'alta vigilanza e in conformità alle direttive del presidente, un consigliere amministratore scelto ogni tre anni dal Consiglio direttivo nel suo seno.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) del presidente;

b) di due vice-presidenti;

c) di un membro designato dalla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili fra i propri rappresentanti in seno al Consiglio;

d) del consigliere amministratore;

e) di un membro nominato dal Consiglio direttivo.

I componenti il Comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il presidente della Federazione predetta è di diritto vice-presidente dell'Associazione, semprechè non risulti nominato presidente.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza voto deliberativo, i sindaci.

I Comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni trimestre, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso. Decade dalla carica di membro del Comitato chi si astenga senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive.

Art. 15.

Spettano in particolare al Comitato esecutivo la gestione ordinaria dell'Associazione, lo studio, la preparazione e la esecuzione dei deliberati del Consiglio, la deliberazione del bilancio preventivo, le deliberazioni sulle domande di ammissione a socio, l'assunzione, il licenziamento del personale, e la determinazione delle relative mansioni e retribuzioni.

Alla direzione degli uffici e servizi dell'Associazione è preposto dal Comitato un direttore.

Il direttore non può assumere cariche od esercitare professioni senza l'autorizzazione del presidente. Egli interviene a tutte le sedute degli organi direttivi dell'Associazione con voto consultivo.

Art. 16.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Associazione tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti con terzi e con i competenti organi superiori.

E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo, che egli convoca a norma del presente statuto.

I vice-presidenti, separatamente e in ordine d'anzianità, surrogano il presidente in caso di assenza o di impedimenti.

TITOLO IV.

*Patrimonio sociale - Amministrazione e bilanci.*

Art. 17.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque divengano di proprietà dell'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

I contributi a carico dei singoli soci sono stabiliti a norma della disposizione del R. decreto 4 aprile 1929, n. 749.

A carico dei soci morosi possono essere applicati i provvedimenti disciplinari di cui al presente statuto.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 19.

Sono spese obbligatorie: le spese generali (personale, fitto, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'assistenza economica e per l'istruzione professionale dei soci.

Art. 20.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo, e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Art. 21.

L'Associazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc.

Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui l'Associazione è costituita.

TITOLO V.

*Disposizioni disciplinari.*

Art. 22.

Il presidente dell'Associazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, e che, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni dell'Associazione stessa e degli organismi superiori. La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al Comitato esecutivo.

Art. 23.

Il Comitato esecutivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a tre mesi, al socio il quale violi gli obblighi ad esse derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione stessa e degli organismi superiori, oppure dopo la applicazione della censura non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può altresì essere applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio con lettera raccomandata gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso detto termine il Comitato esecutivo provvederà, con deliberazione motivata da comunicare all'interessato che ha il diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Quando a carico di un socio sia pendente un procedimento giudiziario penale, per delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale, la sospensione — fino alla pubblicazione della sentenza definitiva — deve essere applicata d'ufficio dal presidente dell'Associazione se sia stato emesso mandato di cattura; negli altri casi è facoltà del presidente stesso applicarla, avuto riguardo alla natura e alla gravità dei fatti.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, l'interessato ha facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Consiglio direttivo.

Art. 24.

Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, ha facoltà di deliberare l'espulsione di un socio:

*a*) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero, per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

*b*) per condanna, passata in giudicato, riportata per i delitti di cui all'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le esclusioni previste dall'articolo stesso e in genere per qualsiasi condanna passata in giudicato che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata;

*c*) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'Associazione;

*d*) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale o di sentimento nazionale;

*e*) per manifestazioni compiute, in qualsiasi altra occasione, che pongano il socio in condizioni di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra dovranno contestarsi al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Al socio iscritto al P.N.F. saranno applicati d'ufficio dal presidente le medesime sanzioni disciplinari eventualmente adottate a suo carico dal Partito.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 25.

Il presidente dell'Associazione delibera la denuncia alla Confederazione dei componenti degli organi direttivi dell'Associazione stessa nei riguardi dei quali occorra disporre l'applicazione della censura, della sospensione ovvero della revoca dalla carica e dalle funzioni ricoperte.

Art. 26.

Al socio che sia inscritto alla Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti tessili, saranno applicate d'ufficio le medesime sanzioni disciplinari adottate a suo carico dalla Federazione stessa.

Art. 27.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

*Il Ministro per le corporazioni*
LANTINI

---

REGIO DECRETO-LEGGE 14 settembre 1939-XVII, n. 1319.
**Modificazioni del regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e dell'alcole di 1ª categoria.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli alcoli, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594;

Visto il R. decreto-legge 30 luglio 1938, n. 1189, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 212;

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, sono modificate come appresso:

Oli da gas:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-b-4-alfa):

a) con densità da 0.850 a 0.890 alla temperatura di 15° C . . . . . . . . . . . L. 360 per q.le

b) con densità superiore a 0.890 alla temperatura di 15° C . . . . . . . . . . » 225 » »

2) per altri usi (voce 643-b-4-beta) . . » 380 » »

Lubrificanti:

1) oli bianchi (voce 643-b-5-alfa) . . . L. 425 per q.le

2) altri (voce 643-b-5-beta) . . . . . . » 380 » »

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili nei motori (ex voce 643-b-6-alfa) . . . . L. 225 per q.le

2) per altri usi (voce 643-b-6-gamma) . . » 380 » »

Resta confermata rispetto agli aumenti di imposta portati dal presente articolo la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che, al momento della entrata in vigore del presente decreto, si trovino ancora nei recinti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 2.

Le seguenti agevolazioni fiscali previste dall'allegato al R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, sono modificate come appresso:

| DESCRIZIONE DELLE MERCI | | Aliquota per Quintale Lire |
|---|---|---|
| Carburanti: | Petrolio . . . . . . . . . . . | 175 |
| — consumati dagli autoveicoli adibiti alle linee in servizio pubblico. | Benzina . . . . . . . . . . . | 220 |
| — consumati dai natanti adibiti al servizio di navigazione interna. | Oli da gas da usare direttamente come combustibili: | |
| | a) con densità da 0.850 a 0.890 | 105 |
| | b) con densità superiore a 0,890 | 60 |
| | Residui della lavorazione degli oli greggi, petroli, ecc., da usare direttamente come combustibili nei motori . . . . . . . . . . | 60 |
| Oli di petrolio, ecc., altri, benzina: — consumati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza . . . . . . | | 220 |

NOTA. — L'agevolezza sarà concessa in base al consumo medio di:

1) litri 10 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

2) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 ma non a 500.000 abitanti;

3) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

Art. 3.

L'abbuono di fabbricazione di L. 100 per ogni ettanidro di alcole di vino, accertato agli effetti della imposta, ed il premio di denaturazione di L. 150, concesso per ogni ettanidro di alcole di vino denaturato, continueranno ad essere accordati fino al 30 novembre 1940.

Art. 4.

Sull'alcole di 1ª categoria saranno corrisposti i seguenti diritti erariali:

1) L. 239 per ettanidro di alcole assoluto, ottenuto da materie amidacee e zuccherine, escluse le bietole e il sorgo e destinato a carburante;

2) L. 144 per ettanidro di alcole assoluto, ottenuto dalle bietole e destinato a carburante;

3) L. 120 per ettanidro di alcole, ottenuto da materie diverse da quelle indicate nei precedenti nn. 1 e 2, e destinato a carburante;

4) L. 235 e L. 165 per ettanidro di alcole ottenuto da materie amidacee e zuccherine, escluse le bietole e il sorgo, e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione;

5) L. 140 e L. 70 per ettanidro di alcole da bietole, destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione;

6) L. 45 per ettanidro di alcole da sorgo, destinato a qualsiasi uso;

7) L. 170 e L. 115 per ettanidro di alcole ottenuto da materie non indicate nei precedenti nn. 4, 5 e 6, e destinato rispettivamente ad usi soggetti o non soggetti all'imposta, diversi dalla carburazione.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 14 *settembre* 1939-XVII
*Atti del Governo, registro* 413, *foglio* 60. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 settembre 1939-XVII.

**Sostituzione del presidente dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari.**

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

**Veduti gli articoli 41 e 42 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;**

**Veduto il R.** decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, **sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con** le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, **e 7 aprile 1938-XVI, n.** 636;

**Considerato** che in seguito al decesso del nob. avv. Giuseppe **Solinas** Delogu si è resa vacante la carica di presi**dente dell'Istituto** di credito agrario per la Sardegna, con **sede in Sassari;**

**In** conformità della deliberazione adottata dal Comitato **dei Ministri;**

Decreta:

**Il nob. avv.** Giuseppe Abozzi di Michele è nominato presi**dente dell'Istituto** di credito agrario per la Sardegna, con **sede in Sassari,** in sostituzione del nob. avv. Giuseppe So**linas Delogu** e resterà in carica sino all'approvazione del **bilancio dell'esercizio** 1939 dell'Istituto stesso.

**Il presente** decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Roma,** addì 8 settembre 1939-XVII

MUSSOLINI

**(4073)**

---

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1939-XVII.
**Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aosta.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

**Visto l'art.** 24 del testo unico delle leggi e decreti per la **protezione** della selvaggina e per l'esercizio della caccia, **approvato** con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

**Ritenuta** l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Aosta;

**Sulla proposta della** Commissione venatoria provinciale di Aosta, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

**Fino a tutta** l'annata venatoria 1939-40, è vietata la caccia **e l'uccellagione,** sotto qualsiasi forma, nella zona di Agliè (Aosta), della estensione di ettari 400 circa, delimitata dei **seguenti confini:**

**Strada provinciale Ozegna-San Giorgio, per il tratto da Ozegna all'incrocio con la strada intercomunale Feletto-Agliè; strada intercomunale Agliè-Feletto, per il tratto dall'incrocio con la provinciale Ozegna-San Giorgio, sino all'abitato di Ciconio; strada intercomunale Rivarolo Canavese-Ciconio, da Ciconio fino all'incrocio con la provinciale Rivarolo Canavese-Castellamonte; strada provinciale Rivarolo Canavese-Castellamonte, dall'incrocio con la intercomunale per Ciconio, fino all'abitato di Ozegna.**

**La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.**

**Il presente decreto verrà pubblicato nella** *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

**Roma,** addì 2 settembre 1939-XVII

*Il Ministro*: Rossoni

**(4025)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

**Media dei cambi e dei titoli**

del 12 settembre 1939-XVII

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19,12 |
| Inghilterra (Sterlina) | 77,75 |
| Francia (Franco) | 43,30 |
| Svizzera (Franco) | 433,50 |
| Argentina (Peso carta) | — |
| Belgio (Belga) | 3,295 |
| Canadà (Dollaro) | 17,91 |
| Danimarca (Corona) (Clearing) | 3,69 |
| Germania (Reichsmark) | 7,40 |
| Norvegia (Corona) | 4,3495 |
| Olanda (Fiorino) | 10,20 |
| Portogallo (Scudo) | 0,7068 |
| Svezia (Corona) | 4,58 |
| Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) | 22,85 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 65,70 |
| Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) | 4,5977 |
| Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) | 7,6336 |
| Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) | 16,23 |
| Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) | 43,70 |
| Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) | 3,5236 |
| Polonia (Zloty) | 360 — |
| Romania (Leu) (Cambio di Clearing) | 13,9431 |
| Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) | 222,20 |
| Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) | 14,92 |
| Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) | 3,8520 |
| Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing) | 439,56 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 71,775 |
| Id. 3,50 % (1902) | 70,125 |
| Id. 3,00 % Lordo | 50,025 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 66,575 |
| Id. Id. 5 % (1936) | 91,55 |
| Rendita 5 % (1935) | 90,25 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 90,575 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 98,50 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 99,75 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 89,50 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 89,45 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 94,85 |

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

**108° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.**

Decreto Ministeriale 28 luglio 1939, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 281, con il quale è accettata la rinuncia fatta dalla Soc. An. Miniere di Gignese, con sede in Milano, alla concessione della miniera di piombo e zinco, denominata « Agogna », sita in territorio dei comuni di Gignese, Norco e Brovello-Carpugnino, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 28 luglio 1939, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 261, con il quale la quota di compartecipazione di 1/144, spettante ai signori Spoto Giuseppina e Spoto Francesco, sulla concessione perpetua della miniera di zolfo « Sangiovannello Lo Bue », sita in territorio del comune di Casteltermini, provincia di Agrigento, è trasferita alla signora Marianna Mariotti in Pensovecchio.

Decreto Ministeriale 1° agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 270, con il quale la concessione temporanea della miniera di zolfo « Spirito Santo Marcenò » sita in territorio di Valguarnera, provincia di Enna, accordata ai signori Leonardi Luigi, Ingari Santo, Ingari Cristoforo e Ingari Filippo, rappresentati dal primo, con decreto Reale 22 maggio 1924, è confermata.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 280, con il quale alla signora Carolina Wittur, vedova Mutschlechner è concessa, per la durata di anni 60, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Bagni di Cortina », sita in territorio del comune di Marebbe, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 259, con il quale ai signori Scarabelli Filippo e Giuseppina, rappresentati dal primo, è concessa, per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Lardera » in territorio del comune di Montecalvo Versiggia, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 260, con il quale al signor Manna Francesco e ai di lui figli Salvatore, Concetta, Lucia, Lorenzina e Maria, è concessa, per anni sessanta, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua termo-minerale sgorganti nel sottosuolo dell'edificio « Terme Manganellé », in territorio di Bagnoli, frazione del comune di Napoli.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 272, con il quale alla « I.N.C.I.S.A. » Industria Nazionale Cementi Idraulici S. A., con sede in Firenze, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località denominata « Ribattola », in territorio del comune di Ribattola, provincia di Firenze.

Decreto Ministeriale 8 agosto 1939, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1939, registro 10 Corporazioni, foglio 271, con il quale respinte le istanze e le opposizioni dei signori Dalla Vecchia Gaetano Faustino e Antonio Posenato, la concessione della miniera di caolino denominata « Pozzani » sita in territorio dei comuni di Schio, Tretto e Santorso, provincia di Vicenza, accordata col decreto Ministeriale 18 marzo 1938, alla Società in accomandita semplice Caolino Panciera & C., con sede in Schio, è estesa alla coltivazione dei silicati idrati di alluminio utilizzabili per terra da sbianca e per refrattari con fusibilità superiore ai 1630°.

**(4097)**

## ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

### Sostituzione del commissario liquidatore dell'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro, in liquidazione, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 14 maggio 1938-XVI con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Associazione cooperativa montedorese di Montedoro, con sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 febbraio 1939-XVII, col quale si è nominato il dott. Francesco Grasso commissario liquidatore della cooperativa suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnate le dimissioni dall'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Pasqualino Sedita fu Salvatore è nominato commissario liquidatore dell'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro, avente sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Francesco Grasso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

**(4061)**

### Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Accettura (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 settembre 1938-XVI con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Accettura, con sede nel comune di Accettura (Matera);

Veduto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1938-XVI, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale ed artigiana predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la cassa rurale ed artigiana di Accettura, con sede nel comune di Accettura (Matera), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 6 marzo 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

**(4062)**

### Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Acerra (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori dott. Luigi Montano e signor Andrea Cacciuottolo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Acerra, con sede in Acerra (Napoli), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

**(4063)**

**Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Acerra (Napoli)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor rag. Salvatore Laudando è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Acerra, con sede in Acerra (Napoli), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4064)

**Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori Michele Bernasconi e Ugo Graniti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Napoli), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4065)

**Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Capua (Napoli)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor avv. Luigi Garofano è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Capua, con sede in Capua (Napoli), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4066)

**Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia (Bari).**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori avv. Giuseppe Barbarossa e Donato Rossi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia (Bari), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4067)

**Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia (Bari)**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor dott. Mauro Caporale è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Canosa di Puglia, con sede in Canosa di Puglia (Bari), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4068)

# CONCORSI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Proroga del concorso a tre posti di sottocapimanipolo nella Milizia portuaria**

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 19 maggio 1939-XVII, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di numero tre sottocapimanipolo nella Milizia portuaria;
Ritenuta la necessità di prorogare i termini di chiusura del concorso stesso;

Decreta:

I termini di chiusura del concorso per il reclutamento di numero tre sottocapimanipolo nella Milizia portuaria, fissati al 23 agosto 1939-XVII, sono prorogati di 30 giorni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII

*Il Ministro per le finanze* DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* BENNI

(4099)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Graduatoria generale del concorso a otto posti di aiuto ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Vista la legge 27 giugno 1929-VII, n. 1397;
Visto il R. decreto 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1938-XVII, n. 36505, con il quale venne indetto un concorso per esami a otto posti nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (aiuto ufficiali idraulici in prova);
Vista la graduatoria di merito del concorso predetto, formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 26 gennaio 1939-XVII, n. 2984;
Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a otto posti nel ruolo del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (aiuto ufficiale idraulici in prova) indetto con decreto Ministeriale 30 novembre 1938-XVII, n. 36505:

| Num. d'ordine | COGNOME E NOME | Votazione in ventesimi |
|---|---|---|
| 1 | Trevisiol Gastone, in servizio presso l'Amministrazione. | 17,00 |
| 2 | Pontini Emilio, in servizio presso l'Amministrazione, coniugato. | 15,35 |
| 3 | Melchionna Emilio, in servizio presso l'Amministrazione, coniugato. | 15,23 |
| 4 | Evangelisti Corrado, in servizio presso l'Amministrazione, iscritto al P.N.F. dal 1° maggio 1921. | 14,66 |
| 5 | Fasciolo Settimio, in servizio presso l'Amministrazione, ex combattente. | 14,58 |
| 6 | Festa Giovanni, in servizio presso l'Amministrazione, coniugato. | 14,50 |
| 7 | Jacopini Nello, in servizio presso l'Amministrazione, coniugato. | 14,41 |
| 8 | Tovoli Tonino, in servizio presso l'Amministrazione, coniugato. | 14,30 |
| 9 | Perrucci Cosimo | 14,20 |
| 10 | Marinelli Remo | 14,16 |
| 11 | Vannozzi Lido | 14,10 |
| 12 | Arpe Emanuele, in servizio presso l'Amministrazione. | 14,00 |
| 13 | Cainelli Guido, in servizio presso l'Amministrazione, coniugato. | 13,90 |
| 14 | Santoni Alfredo, in servizio presso l'Amministrazione. | 13,83 |
| 15 | Muzij Glauco, in servizio presso l'Amministrazione, coniugato. | 13,60 |
| 16 | Teghil Guido | 13,50 |
| 17 | Casano Pietro | 13,00 |

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Trevisiol Gastone.
2. Pontini Emilio.
3. Melchionna Emilio.
4. Evangelisti Corrado.
5. Fasciolo Settimio.
6. Festa Giovanni.
7. Jacopini Nello.
8. Tovoli Tonino.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Perrucci Cosimo.
2. Marinelli Remo.
3. Vannozzi Lido.
4. Arpe Emanuele.
5. Cainelli Guido.
6. Santoni Alfredo.
7. Muzij Glauco.
8. Teghil Guido.
9. Casano Pietro.

Roma, addì 8 agosto 1939-XVII

*Il Ministro:* COBOLLI-GIGLI

(4100)

## REGIA PREFETTURA DI TERAMO

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Graduatoria dei partecipanti al concorso per il posto di veterinario condotto del comune di Giulianova bandito con provvedimento 16 dicembre 1937-XVI, n. 20351, approvato con decreto odierno n. 13854:

| | | |
|---|---|---|
| 1) | Galli dott. Benedetto | punti 50,319 |
| 2) | Masetti dott. Gino | » 49,851 |
| 3) | Foglia dott. Ugo | » 49,707 |
| 4) | Quercetti dott. Ferruccio | » 49,394 |
| 5) | Di Matteo dott. Pietro | » 49,018 |
| 6) | Massi dott. Vitaliano | » 48,803 |
| 7) | Tagliavini dott. Ennio | » 48,704 |
| 8) | Capodaglio dott. Arturo | » 48,560 |
| 9) | Ricci Bitti dott. Paolo | » 47,189 |
| 10) | Liberati dott. Gino. | » 46,339 |

Teramo, addì 25 agosto 1939-XII

p. *Il prefetto:* SPERONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero, col quale viene approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il posto di veterinario condotto del comune di Giulianova bandito con provvedimento 16 dicembre 1937-XVI, n. 20351;
Visto l'art. 55, 2° comma, del regolamento approvato con Regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Galli Benedetto di Carlo è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario condotto del comune di Giulianova.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello del Comune interessato.

Teramo, addì 25 agosto 1939-XII

p. *Il prefetto:* SPERONI

(3972)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.